

Allegato A

Programma Operativo regionale - da attuare in regime *de minimis* secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole, per l'acquisto di riproduttori maschi delle razze di equidi autoctone iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale.

Per favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze di equidi autoctone, con il presente documento è attivato un Programma Operativo regionale finalizzato alla concessione di aiuti in regime *de minimis* per l'acquisto di riproduttori maschi delle seguenti razze:

- Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido;
- Cavallo Bardigiano;
- Asino Romagnolo;
- Cavallo Appenninico.

2. BENEFICIARI, CONDIZIONI DI ACCESSO, OBBLIGHI E VINCOLI

Possono usufruire dell'aiuto *de minimis* di cui al presente Programma le imprese agricole attive in Emilia-Romagna che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola ed associata;
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - Sezione Speciale Imprese Agricole;
- siano in possesso di partita IVA;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, con posizione debitamente validata;
- siano iscritte all'Anagrafe degli equidi ed in possesso del codice aziendale (composto da: codice ISTAT Comune 3 caratteri, sigla Provincia 2 caratteri, n. progressivo

azienda 3 caratteri);

- presentino una situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- non si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggetti a provvedimenti di esclusione e a provvedimenti sanzionatori;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (CE) 1535/2007 per gli aiuti *de minimis* pari ad Euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti).

Tutti gli stalloni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) in regola con il passaporto previsto dall'Anagrafe degli equidi;
- 2) iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico di pertinenza;
- 3) idoneità sanitaria e genealogica per essere adibito alla riproduzione.

Dovranno, inoltre, essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

Per gli stalloni di **razza Agricola da Tiro Pesante Rapido**:

- 1) Valore Selettivo Complessivo (VSC) pari a 100 nell'ultimo ciclo di elaborazione delle stime genetiche;
- 2) qualifica di Buono o Discreto;
- 3) età massima pari a: 8 anni con qualifica Buono, o 5 anni con qualifica Discreto.

Per gli stalloni di **razza Bardigiana**:

- 1) Indice Genetico Globale(IGG)positivo;
- 2) qualifica di almeno 82 punti;
- 3) età massima pari a 6 anni.

Per gli stalloni di razza **Asino Romagnolo e Cavallo Appenninico**:

- 1) qualifica di almeno buono alla valutazione morfologica;
- 2) età massima pari a 4 anni.

La documentazione comprovante l'acquisto dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione rilasciata dall'Associazione di Razza di riferimento in ordine alla congruità del prezzo versato in relazione ai requisiti genealogici dell'equide acquistato.

L'impresa beneficiaria - pena la revoca dell'aiuto anche se già erogato, fatto salvo quanto disposto al punto 8 con riferimento al mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore - deve:

- a) concludere l'acquisto del capo ammesso entro otto mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- b) per un periodo vincolativo di almeno tre anni decorrenti dalla data del passaggio di proprietà registrato sul passaporto dell'equide: non alienare né cedere, mantenere in selezione ed in buone condizioni di allevamento, nonché impiegare alla monta il capo oggetto dell'aiuto presso stazioni di fecondazione equina situate sul territorio dell'Emilia-Romagna;
- c) comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del capo oggetto dell'aiuto, quali ad esempio lo stato di salute, il decesso, la capacità riproduttiva, nonché ogni variazione alla collocazione dello stallone;
- d) rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente Programma nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento del presente Programma è destinata la somma di Euro 40.000,00 stanziata sul capitolo 10596 "Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone" afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025

"Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario" del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, articolata su due distinte graduatorie come segue:

- **graduatoria A** per le istanze relative all'acquisto di stalloni delle razze agricola da Tiro pesante rapido e Cavallo Bardigiano: € 25.000,00;
- **graduatoria B** per le istanze relative all'acquisto di stalloni delle razze Asino romagnolo e Cavallo dell'Appennino: € 15.000,00;

La spesa massima ammissibile a stallone, al netto dell'importo dell'I.V.A., è così definita:

- Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido:
 - Euro 4.500,00 per gli stalloni con qualifica DISCRETO;
 - Euro 6.500,00 per gli stalloni con qualifica BUONO;
- Cavallo Bardigiano: Euro 5.000,00;
- Cavallo dell'Appennino: Euro 4.000,00;
- Asino Romagnolo: Euro 2.000,00.

Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda e supportate da titoli regolarmente quietanzati secondo le modalità fissate al punto 6.

La percentuale di aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, elevabile al 50% in caso di azienda ricadente in zona svantaggiata.

L'aiuto viene concesso una sola volta per il medesimo stallone "una tantum a capo".

L'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore, pari ad Euro 7.500,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie - Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali ed

essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente.

L'istanza deve essere riferita all'acquisto di non più di uno stallone per azienda per ciascuna tipologia di graduatoria.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato 1 al presente Programma, devono pervenire a partire dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale che approva il presente Programma ed **entro e non oltre 15 giorni** dalla data di pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità alternative:

1. **consegna a mano** nelle giornate dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 14,00, presso la segreteria del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali - Viale della Fiera, 8 - BOLOGNA;
2. **tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo:** Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie - Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali - Viale della Fiera, 8 - 40127 BOLOGNA;
3. **mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata all'indirizzo:**

agrispan@postacert.regione.emilia-romagna.it

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale.

La sottoscrizione delle istanze, ai fini dell'autenticazione, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, deve essere effettuata in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza; qualora l'istanza sia già sottoscritta, essa deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dal Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni Animali.

Il Responsabile del predetto Servizio individuerà i collaboratori incaricati dell'istruttoria.

La Regione si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sul modulo di presentazione dell'istanza.

Le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente Programma saranno ordinate con riferimento a ciascuna razza secondo le seguenti classi di priorità:

1. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate condotte da giovani agricoltori;
2. aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;
3. aziende ricadenti nelle altre zone condotte da giovani agricoltori;
4. aziende ricadenti nelle altre zone.

L'azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando ricade in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

Allo scopo di facilitare l'individuazione della classificazione aziendale, nell'allegato 2 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione Emilia-Romagna parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

L'azienda è considerata condotta da giovane imprenditore quando lo stesso, alla data di scadenza del bando, non ha ancora compiuto 40 anni.

Ulteriore criterio di ordinamento, all'interno di ciascuna classe di priorità, saranno la data e l'ora di presentazione della domanda (data ed ora di arrivo per le consegne a mano e per la trasmissione mediante posta certificata, data e ora riportata sul timbro dell'ufficio postale accettante per le raccomandate).

Ogni graduatoria sarà formulata alternandole istanze relative agli stalloni di ciascuna razza nell'ordine determinato dall'applicazione dei criteri sopra definiti.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali provvederà con proprio atto ad approvare le graduatorie delle domande ammesse contenenti le priorità a ciascuna attribuite e la

quantificazione del contributo massimo concedibile, impegnando le relative risorse. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali provvederà a notificare alle imprese agricole l'ammissibilità all'aiuto.

Gli acquisti dovranno essere effettuati entro otto mesi decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda.

La concessione e la contestuale liquidazione degli aiuti, in unica soluzione a saldo, è disposta dal Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali con le seguenti modalità:

- in favore delle imprese risultate in posizione utile in relazione alla disponibilità finanziaria destinata all'attuazione del presente Programma ed individuati in sede di approvazione delle graduatorie, a presentazione della documentazione prevista al successivo punto 6, che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di trascrizione del passaggio di proprietà sul passaporto dell'equide acquistato, pena la decadenza dall'aiuto;
- in presenza di economie di spesa comunque realizzate e accertate sulle posizioni che precedono, il medesimo Responsabile provvederà a richiedere agli ulteriori soggetti ammessi - secondo l'ordine della graduatoria, nel limite della residua disponibilità finanziaria rimasta inutilizzata - la presentazione della documentazione di cui al successivo punto 6, che dovrà pervenire entro il termine fissato nella richiesta stessa, pena la decadenza dall'aiuto.

Il predetto Responsabile provvederà, in sede di concessione dell'aiuto, ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

6. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'impresa beneficiaria dovrà provvedere a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie - Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali - Viale della Fiera, n. 8 - 40127 Bologna - domanda di liquidazione dell'aiuto corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica della fattura di acquisto e copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite;
- b) dichiarazione rilasciata dall'Associazione di Razza di riferimento in ordine alla congruità del prezzo versato in relazione ai requisiti genealogici dell'equide acquistato;
- c) copia autentica del certificato di iscrizione del capo al Libro Genealogico o Registro Anagrafico, corredata da attestato di abilitazione alla riproduzione rilasciata dall'Associazione di razza;
- d) copia autentica del passaporto dell'equide, comprovante la proprietà a favore dell'impresa beneficiaria;
- e) copia autentica del certificato attestante l'idoneità sanitaria del riproduttore, in corso di validità;
- f) dichiarazione in ordine agli eventuali aiuti *de minimis* percepiti nell'ultimo triennio (esercizio in corso al momento della rendicontazione e due esercizi precedenti);
- g) dichiarazione in ordine alla collocazione dello stallone presso stazioni di fecondazione equina situate sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

In relazione a quanto previsto alla lettera a), saranno considerate ammissibili esclusivamente spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante. E' pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa dell'operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell'assegno emesso e copia dell'estratto conto rilasciato dalla banca/posta dal quale si evinca l'avvenuto movimento di addebito.

In relazione a quanto previsto alla lettera f), qualora la dichiarazione relativa agli aiuti *de minimis* presentata in sede di rendiconto rappresenti maggiori aiuti percepiti

rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di aiuto, l'aiuto spettante sarà conseguentemente ricalcolato, fino alla concorrenza del limite di Euro 7.500,00.

7. VERIFICHE E CONTROLLI

La Regione potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente Programma. In particolare, i controlli in ordine agli stalloni oggetto di aiuto saranno effettuati anche avvalendosi della banca dati dell'anagrafe degli equidi.

8. REVOCHE E SANZIONI

La revoca dell'aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale del Responsabile del Servizio Produzioni animali secondo quanto previsto all'art. 18 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e nei casi specificatamente previsti nel presente Programma.

Ai sensi del predetto articolo di legge, nel caso in cui l'aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore

Qualora, nel corso del periodo vincolativo triennale, per cause di forza maggiore (ad titolo esemplificativo: morte, infortunio, infertilità, epizoozia), certificate dal medico competente o dalle autorità veterinarie, lo stallone sia deceduto o debba essere sostituito con un capo di pari valore, quest'ultimo dovrà essere acquistato entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento.

In caso di mancata sostituzione del capo entro il termine stabilito, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali provvederà - ai sensi dell'art. 19 della predetta L.R. 15/1997 - a disporre la riduzione dell'aiuto concesso ed erogato per l'importo corrispondente al periodo di mancato rispetto del

vincolo ed a richiedere la restituzione di tale importo con interesse calcolato al tasso legale.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti opereranno esclusivamente se il beneficiario dell'aiuto avrà ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui alla lett. c) del punto 2 entro il termine ivi stabilito. In caso contrario, sarà applicata la revoca integrale dell'aiuto e richiesta la restituzione della somma percepita aumentata sia degli interessi legali sia della sanzione amministrativa prevista all'art. 18 della L.R. 15/1997.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni tecniche e/o operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno definite dal Responsabile del Servizio dell'Economia Ittica e delle Produzioni animali.

Per quanto non riportato nel presente Programma si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.